

CRITERI PER LA VERIFICA DEL MASSIMALE IN “DE MINIMIS”

L'aiuto potrà essere concesso laddove non si superi il massimale di € 300.000,00 nell'arco di 3 anni. Il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione, il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione.

Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l'impresa perderà il diritto all'eccedenza della quale tale massimale è stato superato.

Il concetto di “controllo” e l'impresa unica

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto e di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria¹. Ne consegue che nel verificare i contributi percepiti in “de minimis” si terrà conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte e a valle, legate a essa da un rapporto di collegamento (o controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione:

- le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente

Il rapporto di collegamento (o controllo) può essere anche indiretto cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del massimale). Saranno dunque sommati i dati relativi all'impresa originariamente

¹ Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2021:

ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

beneficiaria degli aiuti e l'importo dell'aiuto imputabile – per effetto della fusione o acquisizione – all'impresa richiedente.

Nel caso invece di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Rispetto del massimale

In relazione all'avviso deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento pari a € 300.000,00; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche se il beneficiario è un'impresa agricola (Regolamento 2831/2023 e smi).

Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all'attività (la spesa) che viene agevolata con l'aiuto.

Un'impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli applicati.